

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 82 del 27/06/2025

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA. DECORRENZA 1° GENNAIO 2025.

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventisette del mese di Giugno alle ore 14:43 , nella sala delle adunanze consiliari si è riunito, convocato nei modi stabiliti dalla legge, in seduta ordinaria pubblica il Consiglio Comunale

Al momento della trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	TESTI FABIO	X		10	MORA SIMONE	X	
2	AMADEI PATRIZIA	X		11	NICOLINI FAUSTO	X	
3	CESI ROBERTO	X		12	NICOLINI GIANLUCA	X	
4	CHIESSI MARCO	X		13	NIZZOLI DANIA	X	
5	FERRARI GIULIA	X		14	PALDINOLA STEFANIA	X	
6	GOCCINI SAMUELE	X		15	SASSI ERIK	X	
7	IORI LORENZO		X	16	SETTI GIANCARLO	X	
8	IOTTI FEDERICO	X		17	TACCHINI ERICA	X	
9	MARIANI PIER VINCENZO	X					

PRESENTI: 16 ASSENTI: 1

Assiste il Vice Segretario Claudio Fantuzzi.

Assume la presidenza dell'adunanza il Presidente del Consiglio Fausto Nicolini

Riconosciuto legale il numero dei consiglieri presenti designa a scrutatori i consiglieri:CESI ROBERTO, GOCCINI SAMUELE, PALDINOLA STEFANIA

Assessori presenti: VIGLIONE GIOVANNI, TESAURI GABRIELE, SALSI FRANCESCA, CATELLANI MARTINA

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA. DECORRENZA 1° GENNAIO 2025.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale”;

RICHIAMATO l’art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, e in particolare:

- il comma 639, che ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nella Tassa sui servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi da 641 a 668, che nell'ambito della disciplina della IUC istituiscono e disciplinano la TARI o in alternativa una Tariffa rifiuti avente natura Corrispettiva (cosiddetta TARIP);
- il comma 667 che dispone *“con Regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.*
- il comma 668 che dispone *“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.”;*
- il comma 682 ai sensi del quale il Comune, con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, determina la disciplina per l’applicazione della IUC, quindi anche la componente della TARI;
- il comma 691, secondo cui i Comuni possono affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risultava affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del D.L. 201/2011;

DATO ATTO che:

- come prevede il comma 691, art. 1, Legge n. 147/2013 sopra citato così come modificato dall’art 1, comma 1 lettera c) del D.L. 16/2014, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 e s.m.i., anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e

668, fino alla scadenza del relativo contratto per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti da parte di ATERSIR ed alla nuova susseguente aggiudicazione, rimane come attuale gestore la società Iren Ambiente Spa in regime di continuità sia per la gestione amministrativa della TARI/TARIP che per la relativa gestione degli utenti;

- IREN Ambiente S.p.A, con sede legale in Piacenza (PC), Strada Borgoforte n.22/a, Codice Fiscale, Partita IVA e Reg. Imprese CCIAA di Piacenza n. 01591110356, è attuale titolare del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel territorio comunale;

VISTO il D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24, (pubblicato in G.U. n. 60 del 13 marzo 2025) che, in attuazione all'art. 57-bis, comma 2, del Decreto legge n. 124 del 26/10/2019, convertito dalla legge 19/12/2019 n. 157, introduce misure di tutela per gli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti in condizioni di disagio economico sociale con decorrenza 1 gennaio 2025;

VISTO il "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA COMUNE DI CORREGGIO" approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 98 del 22/12/2023;

PRESO ATTO della proposta di modifica del Regolamento TARI CORRISPETTIVA pervenuta tramite mail in data 13/06/2025 da parte di IREN Ambiente SPA le cui indicazioni vengono evidenziate in colore azzurro nell'allegato A (schema di regolamento con in evidenza le modifiche rispetto alla versione originaria);

CONSIDERATE le proposte di variazione **da parte del Comune** (evidenziate in verde nell'allegato A) e in particolare:

- 1) Necessità di precisare che la riduzione prevista all'art. 17.16 riguardante la riduzione prevista per le famiglie ospitanti profughi ucraini venga prorogata fino alla fine dell'emergenza per il conflitto in Ucraina;
- 2) Necessità di precisare l'esenzione prevista all'art. 17.20 comma 2 lett. a) riguardante l'esenzione per le abitazioni occupate da persone in condizioni disagiate a seguito dell'introduzione del bonus sociale tari previsto dal D.P.C.M. n. 24 del 21/1/2025. Viene specificato che per le abitazioni occupate da persone che rientrano nei parametri previsti dal D.P.C.M. n. 24 del 21/1/2025 l'esenzione viene finanziata da risorse di bilancio a carico del Comune per la parte della tariffa corrispettiva al netto del "bonus sociale tari".

ART. 17.20 comma 2

- a) esenzione totale limitatamente alle abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune e in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal Servizio Sociale Integrato dell'Unione Comuni Pianura Reggiana; qualora ricorrano anche i requisiti per il riconoscimento del "bonus sociale tari", l'esenzione viene finanziata da risorse di bilancio per la parte della tariffa corrispettiva al netto del succitato bonus.
- 3) Necessità di precisare l'agevolazione prevista all'art. 17.20 comma 2 lett. b) riguardante la riduzione del 50% sia della quota fissa che variabile non misurata della tariffa a favore delle

famiglie composte da uno o più componenti pensionati tutti di età superiore ai 65 anni a condizione che gli intestatari di posizione Tari aventi un valore ISEE ordinario pari o inferiore a euro 15.000,00 presentino al Comune, a pena di decadenza, entro il 15/09 di ogni anno, dichiarazione redatta su apposito modello a seguito dell'introduzione del bonus sociale tari previsto dal D.P.C.M. n. 24 del 21/1/2025. Viene specificato che per i nuclei familiari con i requisiti di succitati che rientrano nei parametri previsti dal D.P.C.M. n. 24 del 21/1/2025 la riduzione viene finanziata da risorse di bilancio a carico del Comune al netto del "bonus sociale tari"

4) ART. 17.20 comma 2

b) possono fruire della riduzione del 50% sia per la quota fissa che per la quota variabile non misurata della tariffa prevista le famiglie (come risultanti dallo Stato di Famiglia alla data di presentazione della domanda) composte da uno o più componenti pensionati tutti di età superiore ai 65 anni (anni compiuti entro la data del 1° gennaio di ogni anno) con reddito ISEE ORDINARIO, in corso di validità alla data di presentazione della relativa dichiarazione, pari o inferiore a euro 15.000,00; ai nuclei familiari beneficiari del bonus sociale tari di cui al D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24 la riduzione viene applicata al netto del suddetto bonus.

5) Necessità' di precisare l'agevolazione prevista all'art. 17.20 comma 3 riguardante la riduzione a favore delle utenze domestiche "residenti" del 100% della quota variabile non misurata della tariffa a condizione che gli intestatari di posizione Tari aventi un valore ISEE ordinario pari o inferiore a euro 15.000,00 e per quelli con un nucleo familiare con almeno 4 figli con reddito ISEE ordinario pari o inferiori a euro 20.000,00 presentino al Comune, a pena di decadenza, entro il 15/09 di ogni anno, dichiarazione redatta su apposito modello a seguito dell'introduzione del bonus sociale tari previsto dal D.P.C.M. n. 24 del 21/1/2025. Viene specificato che per i nuclei familiari intestatari di utenze domestiche "residenti" che rientrano nei parametri previsti dal D.P.C.M. n. 24 del 21/1/2025 la riduzione viene finanziata da risorse di bilancio a carico del Comune al netto del "bonus sociale tari" senza l'onere della presentazione della succitata dichiarazione.

ART. 17.20

3. A favore delle utenze domestiche "residenti" vengono previste le seguenti agevolazioni:

- riduzione del 100% della quota variabile non misurata della tariffa a favore dei nuclei familiari aventi un valore ISEE ORDINARIO pari o inferiore a euro 15.000,00; per i nuclei familiari beneficiari del bonus sociale tari di cui al D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24 la riduzione sarà applicata sulla quota variabile non misurata al netto del suddetto bonus;
- riduzione del 100% della quota variabile non misurata della tariffa a favore dei nuclei familiari numerosi con almeno 4 figli a carico aventi un valore ISEE ORDINARIO pari o inferiore a euro 20.000,00; per i nuclei familiari beneficiari del bonus sociale tari di cui al D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24 la riduzione sarà applicata sulla quota variabile non misurata al netto del suddetto bonus;

- l'abbattimento sulla quota variabile della tariffa non comprende la componente collegata alla misurazione puntuale;
- l'applicazione della riduzione è riconosciuta a pena di decadenza, a condizione che gli interessati presentino al Comune, entro il 15/9 di ogni anno, una dichiarazione redatta su apposito modello predisposti dal Comune dalla quale risulti la sussistenza dei presupposti per l'accesso all'agevolazione oltre che allegare copia dell'attestazione del reddito ISEE ordinario in corso di validità alla data di presentazione della relativa dichiarazione; i beneficiari del bonus sociale tari di cui al D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24 sono esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione per poter usufruire delle ulteriori agevolazioni in quanto verranno riconosciute automaticamente;
- Nel caso di applicazione della presente riduzione non è applicabile la riduzione prevista alla lettera b) comma 2 dell'art. 17.20.

Tale modifiche non comportano ulteriori impegni di spesa rispetto a quelli a suo tempo previsti.

VALUTATA quindi la necessità di adeguare il regolamento alle modifiche sopra riportate;

VISTO inoltre l'art. 3, comma 5-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, in forza del quale, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683 prima parte, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

PRESO ATTO del Testo del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n - 61 del 14 marzo 2025), coordinato con la legge di conversione 9 maggio 2025, n. 69, recante: "Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni" che all'art. 10 ter prevede che per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025;

CONSIDERATA la natura giuridica patrimoniale della Tariffa rifiuti corrispettiva la presente deliberazione e il relativo allegato non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale ai sensi dell'art. 13 commi 15, 15 bis e 15 ter del D.L. 201/2011 ai fini dell'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie degli EE.LL

VISTO lo schema di Regolamento TARI - allegato A - in cui vengono evidenziate le proposte di modifica rispetto alla versione attualmente in vigore (in azzurro le proposte di IREN e in verde le proposte del Comune);



VISTO lo schema di Regolamento TARI - allegato B - in cui viene proposto il testo già coordinato con le modifiche evidenziate nell'allegato A;

DATO ATTO che per quanto non disciplinato dal Regolamento allegato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

TENUTO CONTO che il Regolamento così modificato entra in vigore il 1° gennaio 2025 in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

RITENUTO quindi di:

- approvare il suddetto Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti corrispettiva nel testo allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- il decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il vigente Statuto Comunale;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 92 adottata dal Consiglio Comunale in data 30/11/2017 avente ad oggetto "Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l'Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento del Servizio Tributi. Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo e San Martino in Rio." con la quale sono state trasferite all'Unione Comuni Pianura Reggiana le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell'istruttoria degli atti;

CONSIDERATO l'ultimo periodo dell'art. 2 – Funzioni trasferite – della sopra citata convenzione che recita: "E' esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi (attività di riscossione, accertamento e liquidazione).";

PRESO ATTO dei pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000:

- favorevole, espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana individuato con deliberazione di Giunta dell'Unione Pianura Reggiana n. 2 del 10/01/2018 – ai sensi dell'art. 5 della convenzione per il trasferimento del servizio tributi – in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole, espresso dal Dirigente dell'Area Amministrativa in ordine alla regolarità contabile, in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTO il parere dei Revisori dei conti;

RITENUTO di provvedere in merito;



Il Consiglio Comunale dispone la trattazione congiunta dei punti 5 e 6 iscritti all'ordine del giorno, come già concordato in sede di Ufficio di Presidenza e dichiara aperta la discussione.

Sentita la relazione di Martina Catellani, assessore al Bilancio e al Patrimonio

Intervengono:

Pier Vincenzo Mariani, consigliere Centrodestra Correggio

Giancarlo Setti, capogruppo Movimento 5 stelle / Si può fare

Giovanni Viglione, assessore all'Ambiente all'Agricoltura e all'Innovazione

Fabio Testi, sindaco

Gianluca Nicolini, consigliere Centrodestra Correggio

Fabio Testi, sindaco

DATO ATTO che la trattazione del presente oggetto è contenuta integralmente nella registrazione della seduta, su supporto digitale trattenuto agli atti;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 6 (Giancarlo Setti / Movimento 5 stelle- si può fare;
Gianluca Nicolini, Simone Mora, Pier Vincenzo Mariani, Patrizia Amadei / Centrodestra Correggio;
Roberto Cesi / Rinascimento Correggio) astenuti n. 0 su n. 16 Consiglieri presenti

D E L I B E R A

1) di approvare per i motivi esposti in premessa, il Regolamento TARI - allegato B - annesso alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione ha effetto dal 1° gennaio 2025.

SUCCESSIVAMENTE con separata apposita votazione resa in forma palese ai sensi di legge, che ha dato il medesimo risultato sopra riportato, il Consiglio Comunale

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma del D.legs. 18.8.2000 n.267.



Letto, confermato e sottoscritto

Presidente del Consiglio
Fausto Nicolini

Vice Segretario
Claudio Fantuzzi

(atto sottoscritto digitalmente)